

Le principali novità della Legge di conversione del Decreto fiscale e della Legge di Bilancio 2020

Sommario

1. Le novità della Legge di conversione del Decreto fiscale	2
<i>Disposizioni in tema di Iva</i>	<i>2</i>
<i>Disposizioni in tema di agevolazioni</i>	<i>2</i>
<i>Disposizioni in tema di riscossione.....</i>	<i>2</i>
<i>Disposizioni in tema di violazioni</i>	<i>3</i>
<i>Disposizioni in tema di società.....</i>	<i>3</i>
<i>Disposizioni in tema di Modello 730, Cud e dichiarazione precompilata</i>	<i>3</i>
2. Le novità della Legge di Bilancio 2020.....	4
<i>Disposizioni in tema di reddito d'impresa.....</i>	<i>4</i>
<i>Disposizioni in tema di reddito di lavoro dipendente</i>	<i>5</i>
<i>Disposizioni in tema di Irpef.....</i>	<i>5</i>
<i>Disposizioni in tema di Iva</i>	<i>6</i>
<i>Disposizioni in tema di immobili</i>	<i>6</i>
<i>Disposizioni in tema di Imu</i>	<i>7</i>
<i>Disposizioni in tema di agevolazioni</i>	<i>7</i>
<i>Disposizioni in tema di riscossione.....</i>	<i>9</i>
<i>Disposizioni in tema di accertamento.....</i>	<i>10</i>

1. Le novità della Legge di conversione del Decreto fiscale

Decreto legge del 26.10.2019, n. 124, convertito in L. 19.12.2019, n. 157

Disposizioni in tema di Iva

Esterometro (art. 16): l'invio telematico dell'esterometro va effettuato trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (modifica dell'art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015).

Bollo sulle fatture elettroniche (art. 17): se l'importo dovuto non supera la soglia annua di €1.000, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture può essere assolto con 2 versamenti semestrali da effettuare entro il 16.6 e il 16.12 di ogni anno.

Lotteria degli scontrini - Proroga (art. 20): è prorogato all'1.7.2020 l'avvio della cd. Lotteria degli scontrini.

Dettaglianti - Certificazione dei corrispettivi e pagamenti elettronici (art. 21): dall'1.1.2021 i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio (art. 22, D.P.R. 633/1972) e che utilizzano sistemi evoluti d'incasso (tramite carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico) dei corrispettivi che consentono memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati, possono assolvere con tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di invio dei corrispettivi giornalieri (nuovo art. 2, co. 5-bis, D.Lgs. 127/2015).

Aliquote Iva - Prodotti igienico-sanitari (art. 32-ter): a decorrere dall'1.1.2020 l'aliquota Iva del 5% si applica anche ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili (nuovo n. 1-quinquies, Tabella A, Parte II-bis, D.P.R. 633/1972).

Disposizioni in tema di agevolazioni

Impatriati (art. 13-ter): le disposizioni di favore di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), b), c) e d), D.L. 34/2019 si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che dal 30.4.2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 (modifica dell'art. 5, co. 2, D.L. 34/2019).

Veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi (art. 53-bis): le disposizioni agevolative di cui al n. 31, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 (aliquota Iva ridotta pari al 4%), all'art. 1, co. 1, L. 97/1986 e all'art. 8, co. 3, primo periodo, L. 449/1997 si applicano anche ai veicoli utilizzati dagli invalidi di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza fino a 150 kw se con motore elettrico.

Disposizioni in tema di riscossione

Crediti verso la PA - Compensazione (art. 37): con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.10.2019, viene estesa anche al 2019 e al 2020 la possibilità per le imprese di pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando i crediti vantati nei confronti della pubblica Amministrazione.

Tassi di interesse (art. 37): il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è fissato in una misura unica compresa tra lo 0,1% e il 3%.

Tassa automobilistica - Versamento (art. 38-ter): a decorrere dall'1.1.2020, il versamento della tassa automobilistica regionale dev'essere effettuato attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA (art. 5, co. 2, D.Lgs. 82/2005).

Disposizioni in tema di violazioni

Ravvedimento operoso - Estensione (art. 10-bis): con l'abrogazione dell'art. 13, co. 1-bis, D.Lgs. 472/1997 si estendono anche ai tributi diversi (ad esempio i tributi locali) da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate tutti i casi di ravvedimento operoso disciplinati nello stesso art. 13.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite Pos - Soppressione (ex art. 23): in sede di conversione scompare la norma che prevedeva sanzioni a carico di quei soggetti obbligati che non accettavano pagamenti effettuati tramite carte di debito e credito.

Disposizioni in tema di società

Nella L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, è prevista una norma (**art. 32-quater**) che apporta delle modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici.

In particolare, è disposto che i dividendi corrisposti a società semplici s'intendono percepiti per trasparenza dai soci con conseguente applicazione del relativo regime fiscale.

Gli utili distribuiti alle suddette società da società di capitali ed enti commerciali residenti: per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 89, D.P.R. 917/1986 (Dividendi e interessi) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro importo; per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 59, D.P.R. 917/1986 (Dividendi) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 41,86% del loro importo, nell'esercizio di percepimento; per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in base a partecipazioni (qualificate o meno) non relative all'impresa sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d'imposta nella misura di cui all'art. 27, co. 1, D.P.R. 600/1973.

Disposizioni in tema di Modello 730, Cud e dichiarazione precompilata

Nella L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, è prevista una norma (**art. 16-bis**) che modifica i termini dell'assistenza fiscale e degli adempimenti connessi.

In merito al nuovo calendario dell'assistenza fiscale, a decorrere dall'1.1.2021, con la modifica del D.M. 31.5.1999, n. 164, tra le altre cose, viene fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione il termine di presentazione del Modello 730 al sostituto d'imposta o al Caf. Viene anche modificato il calendario per l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte di Caf e professionisti abilitati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e per la consegna da parte degli stessi soggetti delle buste contenenti le schede per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille.

Sempre a decorrere dall'1.1.2021, il Cud va consegnato dal sostituto d'imposta ai sostituiti entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (modifica dell'art. 4, D.P.R. 322/1998).

A decorrere dall'1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata, entro il 30 aprile di ciascun anno (modifica dell'art. 1, D.Lgs. 175/2014). I contribuenti, poi, hanno tempo fino al 30 settembre di ciascun anno per inviarla all'Agenzia (modifica dell'art. 4, D.Lgs. 175/2014).

Infine, sempre dall'1.1.2021, l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, e dei dati relativi alle spese individuate dai DD.MM. emanati in base all'art. 3, co. 4, D.Lgs. 175/2014, va effettuato entro il 16 marzo.

2. Le novità della Legge di Bilancio 2020

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Disposizioni in tema di reddito d'impresa

Vendita di piante e fiori acquistati da florovivaisti - Determinazione del reddito (co. 225): con riferimento alle attività dirette alla commercializzazione di piante e fiori acquistati da imprenditori agricoli florovivaistici (nel limite del 10% del volume d'affari) da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 5% (nuovo art. 56-bis, co. 3-bis, D.P.R. 917/1986).

Soppressione della mini-Ires e reintroduzione dell'Ace (co. 287): dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per gli esercizi solari) è disposta la soppressione della mini-Ires, vale a dire la tassazione agevolata degli utili reinvestiti (abrogazione dell'art. 1, co. 1080, L. 145/2018 e dell'art. 2, co. 1-8, D.L. 34/2019) e il ripristino dell'Ace con aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio pari all'1,3% (art. 1, D.L. 201/2011 e art. 1, co. 549-552, L. 232/2016).

Spese per colture arboree pluriennali - Quota deducibile (co. 509): per il calcolo della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022 (art. 108, co. 1, D.P.R. 917/1986) le spese per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono aumentate del 20% ad esclusione del costo di acquisto dei terreni.

Estromissione dei beni dall'impresa (co. 690): è prevista l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa dei beni (immobili strumentali per natura) di cui all'art. 1, co. 121, L. 208/2015, posseduti al 31.10.2019, posta in essere dall'1.1.2020 al 31.5.2020. L'imposta sostitutiva va versata ratealmente entro il 30.11.2020 e il 30.6.2021. Gli effetti dell'estromissione decorrono dall'1.1.2020.

Quote deducibili dei componenti negativi - Differimento (co. 712-714): la deduzione del 12% dei componenti negativi prevista, ai fini Ires e Irap, dall'art. 16, co. 4 e 9, D.L. 83/2015, per il periodo

d'imposta in corso al 31.12.2019, è differita ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2022 e ai 3 successivi.

La deduzione del 10% dei componenti negativi prevista, ai fini Ires e Irap, dall'art. 1, co. 1067 e 1068, L. 145/2018, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2028.

La deduzione del 5% dei componenti negativi prevista dall'art. 1, co. 1079, L. 145/2018, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, è differita ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2025 e ai 4 successivi.

Disposizioni in tema di reddito di lavoro dipendente

Auto aziendali (co. 632 e 633): con riferimento ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti/assimilati e amministratori con contratti stipulati dall'1.7.2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, si applicano percentuali dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinato sulla base delle Tabelle Aci, che variano a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica del veicolo: più il veicolo è inquinante e più la percentuale aumenta (modifica dell'art. 51, co. 4, lett. a, D.P.R. 917/1986).

Prestazioni sostitutive di vitto (co. 677): non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre alle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense, le prestazioni sostitutive di vitto fino a € 4 giornalieri - buoni pasto cartacei (€ 8 giornalieri - buoni pasto elettronici) e le indennità sostitutive di vitto rese ad addetti a cantieri edili, strutture lavorative temporanee o unità produttive dove manchino servizi di ristorazione fino a € 5,29 giornalieri (modifica dell'art. 51, co. 2, lett. c, D.P.R. 917/1986).

Disposizioni in tema di Irpef

Coltivatori diretti/lap - Esenzione Irpef (co. 183): viene estesa anche al 2020 l'esenzione Irpef dei redditi dominicali/ agrari dei coltivatori diretti/Imprenditori agricoli professionali (Iap). Per il 2021 tali redditi saranno tassati nella misura del 50% (modifica dell'art. 1, co. 44, L. 232/2016).

Spese per la frequenza di conservatori e istituzioni di formazione artistica e musicale (co. 346 e 347): dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2021 (2021), sono detraibili nella misura del 19% le spese, per un importo massimo di € 1.000, sostenute da contribuenti, con reddito complessivo fino a € 36.000, per l'iscrizione e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a scuole di musica, a cori e bande (nuova lett. e-quater, art. 15, co. 1, D.P.R. 917/1986).

Spese veterinarie (co. 361): sono detraibili nella misura del 19% le spese veterinarie, fino all'importo di € 500, per la parte eccedente la franchigia di € 129,11 (modifica della lett. c-bis, art. 15, co. 1, D.P.R. 917/1986).

Oneri detraibili - Rimodulazione in base al reddito (co. 629): la detrazione degli oneri disciplinata dall'art. 15, D.P.R. 917/1986 compete per l'intero importo se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) non supera € 120.000, per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000 (diminuiti del reddito complessivo) e € 120.000 se il reddito complessivo (al netto di

prima casa e relative pertinenze) supera € 120.000. Non rientrano nella limitazione di detrazione gli interessi per prestiti/mutui agrari, gli interessi per mutui ipotecari prima casa e le spese mediche (nuovo art. 15, co. 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.P.R. 917/1986).

Oneri detraibili - Tracciabilità del pagamento (co. 679 e 680): la detrazione nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15, D.P.R. 917/1986 e in altre norme di legge spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento tracciabile. Sono escluse da tale disposizione le spese mediche.

Disposizioni in tema di Iva

Aliquote Iva - Sterilizzazione degli aumenti (co. 3): è confermato anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota Iva ridotta del 10% e dell'aliquota Iva ordinaria del 22%.

Imbarcazioni da diporto - Luogo di prestazione dei servizi (co. 725 e 726): con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.4.2020, il luogo di prestazione dei servizi (di locazione – art. 7-quater, co. 1, lett. e, D.P.R. 633/1972) di imbarcazioni da diporto si considera extra-Ue se viene dimostrata l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Ue.

Disposizioni in tema di immobili

Cedolare secca - Contratti a canone concordato (co. 6): è ridotta al 10% l'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato (modifica dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2011). Va rilevato che per il 2020 non è stata prevista la cedolare secca per gli immobili commerciali.

Sisma bonus e risparmio energetico - Soppressione dello sconto in fattura (co. 70 e 176): dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione della relativa detrazione, per interventi antisismici e di risparmio energetico su singole unità immobiliari (abrogazione dell'art. 10, co. 2, 3 e 3-ter, D.L. 34/2019).

Risparmio energetico, ristrutturazione edilizia e bonus mobili - Proroga (co. 175): è prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per interventi di riqualificazione energetica per poter usufruire della detrazione del 65%-50%, e di recupero edilizio per poter usufruire della detrazione del 50% (modifica dell'art. 14, co. 1, 2 e 2-bis e dell'art. 16, co. 1, D.L. 63/2013). Inoltre, è confermato anche per il 2020 il cd. bonus mobili (modifica dell'art. 16, co. 2, D.L. 63/2013).

Bonus facciate (co. 219-223): per le spese documentate, sostenute nel 2020, per interventi (comprese pulitura e tinteggiatura esterna) volti al recupero/restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in zona A o B (D.M. Lavori pubblici 1444/1968) spetta una detrazione del 90%.

Tale detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Trova applicazione il D.M. 41/1998.

Cessione di immobili - Imposta sostitutiva sulla plusvalenza (co. 695): è fissata al 26% la misura dell'imposta sostitutiva che può essere applicata, in luogo della tassazione ordinaria, sulla plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni e di

terreni edificabili (modifica dell'art. 1, co. 496, L. 266/2005).

Disposizioni in tema di Imu

Immobili strumentali - Deducibilità dell'imposta (co. 4 e 5): per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per gli esercizi solari) l'Imu (Imis per la Provincia di Trento e Imi per quella di Bolzano) relativa agli immobili strumentali è deducibile al 50% ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo professionale (modifica dell'art. 3, D.L. 34/2019).

Nuova Imu - Unificazione Imu e Tasi (co. 738-783): a decorrere dal 2020 l'Imposta unica comunale (art. 1, co. 639, L. 147/2013) è soppressa, ad eccezione delle norme sulla Tari. L'Imposta municipale propria (Imu), che ingloba anche la Tasi, viene disciplinata dalla legge in commento (ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione, modalità di calcolo e versamento, adempimenti dichiarativi, accertamento).

Rimane ferma l'autonomia impositiva per Friuli Venezia Giulia e Province autonome di Trento (Imis) e Bolzano (Imi).

Tra le altre cose, è previsto che dal 2022 l'Imu (anche l'Imis e l'Imi) relativa agli immobili strumentali sia deducibile ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo professionale, ma in deducibile ai fini Irap. Per il 2020 e il 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Disposizioni in tema di agevolazioni

Erogazioni liberali per interventi su impianti sportivi - Proroga del credito d'imposta (co. 177 e 178): trova applicazione anche per il 2020 la disciplina del credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali per interventi di realizzazione, manutenzione e restauro di impianti sportivi - cd. sport bonus (art. 1, co. 621-626, L. 145/2018).

Credito d'imposta per nuovi investimenti - Industria 4.0 (co. 184-196): in luogo della proroga del maxi/iper ammortamento, è ora riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese (e degli esercenti arti e professioni) che dall'1.1 al 31.12.2020 (ovvero entro il 30.6.2021, se al 31.12.2020 il relativo ordine risulta accettato e si siano versati acconti non inferiori al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi per strutture produttive ubicate in Italia. La misura del credito d'imposta, da utilizzare solo in compensazione, varia a seconda delle diverse tipologie di beni agevolabili descritte dalla norma.

Credito d'imposta per investimenti in attività innovative (co. 198-208): per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per gli esercizi solari) è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. La misura del credito d'imposta, da utilizzare solo in compensazione, varia a seconda delle attività oggetto d'investimento.

Spese di formazione del personale per l'acquisizione di competenze tecnologiche - Proroga del credito d'imposta (co. 210-217): trova applicazione anche per le spese di formazione sostenute nel 2020 la disciplina del credito d'imposta riconosciuto per le spese di formazione del personale

volte all'acquisizione/consolidamento delle competenze tecnologiche ai sensi del Piano nazionale Impresa 4.0 - cd. bonus formazione 4.0 (art. 1, co. 46-56, L. 205/2017). La norma contiene le nuove misure di tale credito.

Investimenti nel Mezzogiorno - Proroga del credito d'imposta (co. 319): è prorogato fino al 31.12.2020 il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi per strutture produttive di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (modifica dell'art. 1, co. 98 e 108, L. 208/2015).

Sviluppo e promozione culturale - Carta elettronica (co. 357 e 358): ai residenti che nel 2020 compiono 18 anni è assegnata una carta elettronica (cd. bonus cultura) per l'acquisto di biglietti di teatro e cinema, libri, abbonamenti a quotidiani, musica, titoli di accesso a musei, mostre ecc. e per corsi di musica, teatro, lingua straniera. Con apposito D.M. saranno stabilite le modalità di accesso e utilizzo e gli importi di tale carta.

Bonus edicole - Estensione (co. 393): per il 2020 il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 806-809, L. 145/2018 è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nel caso in cui l'attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. Comunque l'agevolazione spetta prioritariamente agli esercenti che operano solo nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Piano nazionale sulla plastica sostenibile - Manufatti compostabili - Credito d'imposta (co. 653-655): alle imprese operanti nel settore delle materie plastiche è riconosciuto in credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2020 per l'adeguamento tecnologico volto alla produzione di manufatti compostabili.

Regime forfetario - Modifiche (co. 692): sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del regime forfetario (modifica dell'art. 1, co. 54, 55, 56, 57, 71, 74, 75, 82, 83 e 89, L. 190/2014). Tra le altre cose, per l'accesso e il mantenimento del regime, è previsto il limite di ricavi/compensi dell'anno precedente pari a € 65.000 e il limite di spese per lavoro (accessorio, dipendente, di collaborazione) dell'anno precedente pari a € 20.000. Inoltre, opera l'esclusione dal regime per quei soggetti che possiedono redditi di lavoro dipendente/assimilati eccedenti € 30.000. Anche per i contribuenti forfetari viene incentivato l'utilizzo della e-fattura, prevedendo che nel caso abbiano un fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche il termine di decadenza dell'attività di accertamento si riduce di 1 anno. Infine, è data rilevanza al reddito forfetario al fine del riconoscimento o della determinazione di deduzioni, detrazioni e agevolazioni.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni (co. 693 e 694): è possibile rideterminare il costo di acquisto di terreni (edificabili e agricoli) e di partecipazioni (non quotate) posseduti alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. Entro il 30.6.2020 va redatta ed asseverata la perizia di stima e va versata l'imposta sostitutiva (pari all'11% sia per terreni che per partecipazioni) (modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002).

Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni (co. 696-704): le società di capitali e gli enti commerciali residenti, che non adottano i Principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni d'impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31.12.2018. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto dal terzo esercizio

successivo a quello con riferimento al quale è stata fatta la rivalutazione mediante il versamento rateale di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

Disposizioni in tema di riscossione

Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (co. 559-568): è istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia che si applica a forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate dall'1.1.2020 nel territorio del Comune di Campione d'Italia per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni di provenienza Ue.

Plastic tax (co. 634-652): è istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego con funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. L'imposta, fissata in € 0,45 per chilo di plastica contenuta, trova applicazione dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dell'apposito Provvedimento che ne stabilirà le modalità attuative e che dovrà essere pubblicato entro maggio 2020.

Sugar tax (co. 661-676): è istituita l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate. L'imposta, fissata in € 10 per ettolitro (per prodotti finiti) ed € 0,25 per chilo (per prodotti da utilizzare previa diluizione), trova applicazione dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dell'apposito D.M. che ne stabilirà le modalità attuative e che dovrà essere pubblicato entro agosto 2020.

Web tax - Revisione (co. 678): è confermata la revisione della disciplina relativa alla cd. web tax, che va applicata dall'1.1.2020 alle imprese che realizzano congiuntamente ricavi complessivi non inferiori a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia non inferiori a € 5,5 milioni (modifica e integrazione dell'art. 1, co. 35-50, L. 145/2018). In particolare, l'imposta, pari al 3%, va applicata sui ricavi realizzati in ciascun anno e va versata entro il 16.2 dell'anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione annuale dei servizi tassabili prestati va presentata entro il 31.3 dello stesso anno.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (co. 816-836): dal 2021 Comuni, Province e città metropolitane istituiranno il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che andrà a sostituire: la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone ex art. 27, co. 7 e 8, D.Lgs. 285/1992.

Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati a mercati (co. 837-847): dal 2021 Comuni e città metropolitane istituiranno il canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (anche in strutture attrezzate) che andrà a sostituire: la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, per le occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.

Disposizioni in tema di accertamento

Acquisti tracciabili (co. 288 e 289): per incentivare l'uso di strumenti di pagamento elettronici, si dispone che le persone fisiche maggiorenni, private e residenti che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici abbiano diritto ad un rimborso in denaro. Con apposito D.M. saranno stabilite le modalità attuative di tale disposizione.

Accertamenti esecutivi su tributi locali (co. 784-815): dall'1.1.2020 è confermata la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli enti locali. In particolare, viene introdotto l'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali degli stessi enti.